

**SCHEMA CONTRATTO PER L'INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI PENSILINE DI ATTESA
AUTOBUS A SERVIZIO DI LINEE URBANE ED EXTRAURBANE ISTITUITE DA ENTI LOCALI NELLA
PROVINCIA DI RAVENNA**

Con la presente scrittura privata, redatta in formato digitale, avente caratteristiche di integrità, immodificabilità e conservatorietà e firmata digitalmente, da valersi ad ogni effetto e conseguenza di legge:

TRA

Agenzia Mobilità Romagnola AMR Srl consortile (nel seguito per brevità AMR), con sede legale in Cesena, Piazza Leonardo Sciascia 111, C.F. e P. IVA 02143780399, rappresentata dall'Amministratore Unico Arch. Guido Guerrieri

E

.....(nel seguito per brevità Affidatario), con sede legale in via
..... P. IVA, rappresentata dal che
interviene nel presente atto

PREMESSO CHE

- AMR ha l'esigenza di garantire l'installazione e la manutenzione di pensiline di attesa autobus a servizio di linee urbane ed extraurbane istituite da Enti Locali nella Provincia di Ravenna;
- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 AMR ha individuato un Operatore economico qualificato per lo svolgimento del servizio di che trattasi;
- il servizio di cui sopra viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti nei documenti dallo stesso prodotti e /o accettati che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati e più precisamente:
 - *“Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 - per l'implementazione, installazione e manutenzione di pensiline di attesa autobus a servizio di linee urbane ed extraurbane istituite da enti locali nella provincia di Ravenna in disponibilità di AMR”;*
 - Proposta tecnico/qualitativa dell'Operatore Economico;
 - Proposta economica dell'Operatore Economico,

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono condizione essenziale.

ART. 2 - OGGETTO

2.1 AMR assegna all'Affidatario l'incarico di provvedere alla gestione integrata degli impianti di attesa autobus elencati in Allegato 1 al presente contratto, composto da:

- Allegato 1-A: Elenco n.264 pensiline e n.45 Pannelli "Triadi";
- Allegato 1-B: Elenco n.31 pensiline, impianti già installati nelle posizioni in essere.

2.2 Gli impianti di cui al punto 2.1 sono di proprietà di Ravenna Holding SPA, AMR, Comune di Ravenna, Comune di Russi e rientrano nella piena disponibilità di AMR per il tramite di specifico contratto di locazione, con vincolo di utilizzo a favore del servizio di trasporto pubblico locale nel Bacino di Ravenna e nell'Ambito Romagna.

2.3 Gli elenchi compresi negli Allegati 1-A e 1-B saranno oggetto di formale revisione periodica in funzione della possibile evoluzione della loro consistenza e del loro posizionamento, prevedendosi almeno una revisione ad ogni ricorrenza annuale.

ART.3 - MODALITA' E CORRISPETTIVO PER SFRUTTAMENTO PUBBLICITARIO

3.1 AMR autorizza in esclusiva l'Affidatario, alla gestione e sfruttamento economico degli spazi pubblicitari che si rendono disponibili sugli impianti compresi negli elenchi di Allegato 1-A e Allegato 1-B; gli spazi pubblicitari sono dettagliati ai seguenti punti 3.2 e 3.3.

3.2 Per ogni singola pensilina compresa in Allegato 1-A del presente contratto, l'Affidatario potrà sfruttare a fini pubblicitari:

- n. 2 spazi dim. 140x200 sul pannello ortogonale all'asse stradale e n. 1 spazio dim. 100x140 sul cristallo centrale;

oppure

- n. 1 spazio dim. 300x140 sulle pareti di fondo.

Per ogni modulo informativo tipo "Triade" compreso in Allegato 1-A, l'Affidatario potrà sfruttare ai fini pubblicitari n. 2 spazi dim. 100x140 per ogni pannello.

3.3 Per ogni singola pensilina compresa in Allegato 1-A e in Allegato 1-B del presente

contratto, l’Affidatario potrà sfruttare ai fini pubblicitari n. 2 spazi con le dimensioni indicative di 100x140 cm sul pannello ortogonale all’asse della stradale.

Per ogni singola pensilina compresa in Allegato 1-B del presente contratto, l’Affidatario potrà sfruttare ai fini pubblicitari spazi analoghi a quelli presenti sulle pensiline sopra descritti al punto 3.2.

- 3.4 Lo sfruttamento degli spazi pubblicitari viene effettuato ad esclusivo onere e responsabilità dell’Affidatario, che quindi effettuerà le eventuali sostituzioni dei messaggi pubblicitari ogni qualvolta si rendesse necessario.

L’attuazione dell’attività pubblicitaria dovrà avvenire sempre nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti comunali in vigore e dovrà tenere conto delle convinzioni culturali, morali e religiose della popolazione.

AMR avrà comunque la facoltà di far rimuovere quella pubblicità che ritenga andare contro a norme imperative di legge o ritenga, a suo insindacabile giudizio, offensiva agli interessi nazionali e suoi, al buon costume, alle religioni o che costituisca offesa al decoro.

- 3.5 AMR (o, previa autorizzazione di quest’ultima, il gestore del servizio di TPL) ha facoltà di utilizzare, per le informazioni sul servizio di trasporto o altre informazioni/iniziativa di interesse proprie, del gestore del servizio di TPL o di altri Enti o autorità pubbliche, gli spazi sulle pensiline al di fuori di quelli riservati all’Affidatario come sopra individuati.

- 3.6 Per lo sfruttamento dei descritti spazi pubblicitari è previsto un canone annuo pari a € + IVA da corrispondersi in due rate semestrali posticipate. AMR emetterà fatture semestrali, prevedendo il pagamento a 30 giorni data fattura fine mese.

- 3.7 Decorsi 30 giorni dalla scadenza della rata prefissata senza che questa sia stata pagata, su tale importo verrà calcolato l’interesse nella misura del tasso legale. Per ritardi superiori a 90 giorni AMR si riserva il diritto di risolvere il contratto, incamerare la polizza fidejussoria di cui all’art. 11, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno.

- 3.8 L’Affidatario è altresì tenuto a provvedere a propria cura e spese al pagamento di imposte, tasse e diritti di qualunque natura inerenti e conseguenti alla gestione della pubblicità sugli impianti, oltre che al pagamento di imposte e canoni fissati dai competenti uffici comunali.

- 3.9 Le condizioni tecniche ed economiche contrattuali che definiscono le modalità di sfruttamento degli spazi pubblicitari sono convenute fra le parti nella ipotesi di sostanziale invarianza dell’assetto normativo e regolamentare, anche locale, del settore.

Variazioni sostanziali a tale assetto, anche conseguenti a interpretazione regolamentare degli enti locali, che determinino scostamenti sensibili dall'equilibrio economico del contratto, potranno indurre, su richiesta di una delle Parti, una coerente revisione delle afferenti clausole contrattuali.

- 3.10 AMR autorizza in esclusiva l'Affidatario alla gestione e sfruttamento economico degli spazi pubblicitari che si rendono disponibili sulle "paline a bandiera" comprese nell'elenco di Allegato 1-C.

Su ciascuna "palina a bandiera" potrà sfruttare a fini pubblicitari n. 2 spazi in elevazione, dim. 140x100, ortogonali all'asse stradale.

Per lo sfruttamento di tali spazi pubblicitari è previsto un canone bisettimanale (14 giorni o frazione per intero) pari a € 5,00 (cinque/00), per ciascuno spazio di effettivo utilizzo da parte dell'Affidatario; sulla base delle comunicazioni obbligatorie di apertura/chiusura degli slot di sfruttamento degli spazi, AMR emetterà a consuntivo fatture semestrali, come già previsto al punto 3.6.

La manutenzione delle bandiere resta di competenza di AMR.

Nel periodo di vigenza del presente contratto, AMR attuerà un progetto per la completa sostituzione delle bandiere con paline di nuova tipologia, che non prevederanno spazi destinabili a fini pubblicitari. AMR garantisce all'Affidatario un preavviso di almeno 120 giorni dall'avvio della attività di cantiere per l'effettiva sostituzione del parco "bandiere" e un preavviso di almeno 60 giorni sulla dismissione dei singoli impianti.

ART. 4 - DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CON LA STAZIONE APPALTANTE

- 4.1 Entro 30 giorni dalla stipula del presente Contratto l'Affidatario si impegnerà a definire con AMR, in relazione a quanto previsto dagli Allegati 2 (MANUTENZIONE ORDINARIA/Piano di manutenzione ordinaria programmata), 3 (MANUTENZIONE STRAORDINARIA/Programma delle attività) e 4 (MANUTENZIONE STRAORDINARIA/Specifiche interventi di rimodernamento) al presente Contratto, il Piano di dettaglio interventi da effettuare, secondo le tempistiche definite.
- 4.2 Sarà inoltre cura dell'Affidatario pianificare un tavolo di confronto con AMR con cadenza trimestrale per allineare la Stazione Appaltante sullo svolgimento dei lavori previsti dai sopracitati Allegati.

ART.5 - MANUTENZIONE E CORRISPETTIVI

- 5.1 L’Affidatario si obbliga a mantenere gli impianti in modo perfettamente decoroso e tale da non turbare l’estetica cittadina, facendosi carico e svolgendo ogni attività di manutenzione ordinaria, programmata e non programmata, di manutenzione straordinaria. Gli impegni e le attività dell’Affidatario saranno riconosciuti secondo i prezzi previsti al successivo comma 5.8 e afferente Allegato 5 al presente contratto; ogni onere correlato a tali impegni ed attività, esplicitamente compreso ogni materiale di uso e necessario, resta a carico dell’Affidatario, con la sola eccezione delle nuove installazioni di manufatti completi tipizzate al comma 5.7.
- 5.2 La manutenzione ordinaria degli impianti seguirà il Piano di manutenzione programmata, Allegato 2 a questo contratto, che l’Affidatario si impegna ad attuare compiutamente. L’Affidatario fornirà un rapporto semestrale per documentare le attività di manutenzione programmata svolte nel periodo (relazione con riferimento ai singoli interventi). Indicazione della ditta affidataria del contratto di manutenzione con cui sta operando sul territorio.
- 5.3 Gli interventi di manutenzione ordinaria non programmata dovranno essere svolti dall’Affidatario entro 60 giorni solari dalla data di segnalazione scritta, a cura di AMR o del Gestore del Servizio, tramite PEC. Nel caso in cui gli impianti danneggiati comportino pericolo o intralcio grave, l’Affidatario si attiverà per le operazioni di messa in sicurezza degli impianti, per impedire qualunque nocumento alla circolazione ed a terzi in generale, non oltre 48 ore dalla segnalazione scritta, tramite PEC; nel caso l’Affidatario non intervenisse per le operazioni di messa in sicurezza, l’Affidatario riconoscerà ad AMR (o al Gestore del servizio) i costi eventualmente sostenuti, tramite fatturazione dei relativi importi e pagamento a 30 gg data fattura. Le successive attività di riparazione o sostituzione parziale o totale dell’impianto saranno comunque svolte dall’Affidatario e in caso di mancato svolgimento dell’intervento da parte di quest’ultima nei tempi contrattuali previsti, AMR potrà intervenire direttamente con addebito all’Affidatario dei costi sostenuti, con le modalità di cui sopra. L’Affidatario fornirà riscontro di ciascun intervento di manutenzione non programmata, comunicando formalmente ad AMR l’inizio e la conclusione delle attività e consuntivando l’intervento tramite una relazione di sintesi, supportata da rapporto fotografico georeferenziato, da presentare ad AMR entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori.
- 5.4 Gli interventi di Manutenzione straordinaria e di Fornitura e Posa in opera delle nuove installazioni seguiranno nelle linee generali il Programma di Rimodernamento - Allegato 3

a questo contratto.

L'obiettivo del Programma di Rimodernamento è intervenire sulle pensiline per una attività complessiva di risanamento strutturale e ripristino funzionale ed estetico degli impianti per i quali risulta operante la concessione degli spazi pubblicitari.

Il Programma di Rimodernamento potrà essere integrato o modificato, formalmente e di concerto fra le Parti, in relazione alle eventuali sopravvenute esigenze della committenza e per tenere conto del progressivo invecchiamento dei manufatti; la pianificazione tecnica ed economica, annuale e contrattuale, conseguente il nuovo Programma dovrà risultare coerente alla soglia economica di capienza contrattuale complessiva, nei limiti di Legge.

Le attività pianificate in Allegato 4 saranno riconosciute all'Affidatario con le modalità di cui ai seguenti commi 5.8 e 5.9.

Limitatamente alle attività inerenti alle pensiline di cui all'allegato 1-B e riferibili alle lettere "C" ed "E" delle specifiche degli interventi di rimodernamento (Allegato 4), dette attività dovranno essere oggetto di preventivazione da parte dell'Affidatario ed eventuale approvazione economica e tecnica da parte di AMR.

L'Affidatario fornirà un rapporto mensile per documentare gli interventi di rimodernamento effettuati nel periodo; allo scopo, per ciascun impianto rimodernato sarà prodotta una relazione di sintesi, supportata da rapporto fotografico georeferenziato.

- 5.5 Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria di rimodernamento, AMR potrà segnalare la necessità di sostituzione integrale di una pensilina, da dismettere, con una nuova pensilina della medesima tipologia / marca / modello / colore delle pensiline già oggetto di concessione degli spazi pubblicitari comprese nell'elenco di Allegato 1-A; la fornitura e posa in opera (compreso l'allestimento grafico completo), la rimozione del manufatto esistente, il trasporto e il processo di riuso o smaltimento dei materiali di risulta, condotti secondo dispositivi di Legge vigenti, saranno riconosciuti secondo i prezzi previsti nell'Elenco prezzi e Computo metrico di cui all'Allegato 5.

La eventuale variazione tipologica del manufatto, indotta dalla sostituzione, sarà formalizzata con la revisione periodica degli Allegati 1-A e 1-B.

- 5.6 Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria di rimodernamento, AMR potrà segnalare la necessità di trasloco di taluni singoli manufatti dalla attuale sede a nuova diversa localizzazione. L'Affidatario è impegnato a soddisfare tali necessità eventualmente formalizzate da AMR, nel limite del 10% del totale annuo degli interventi

programmati. La predisposizione della postazione di nuova localizzazione è a totale cura di AMR, con ciò evidenziando che l'impegno incrementale dell'Affidatario derivante dal trasloco rispetto ai restanti interventi di rimodernamento risulta limitato ai costi di trasporto.

- 5.7 L'Affidatario si impegna a fornire e installare sul territorio della Provincia di Ravenna, dietro formale richiesta di AMR, nuove pensiline della medesima tipologia / marca / modello / colore delle pensiline oggetto di concessione degli spazi pubblicitari, secondo i prezzi previsti nell'Elenco prezzi e Computo metrico di cui all'Allegato 5; la predisposizione della postazione di nuova installazione è a totale cura di AMR.

Le nuove pensiline entreranno a far parte del parco impianti relativamente al quale è concesso lo sfruttamento dello spazio pubblicitario a favore dell'Affidatario; annualmente si formalizzerà fra le parti la revisione dell'elenco dei manufatti (Allegati 1-A e 1-B) con le eventuali nuove installazioni oggetto di questo comma e le eventuali nuove localizzazioni oggetto del comma precedente.

Le quantità e l'importo di tali nuove installazioni su nuove postazioni, non pianificabili in quanto si tratta di installazioni tipicamente svolte in esecuzione di disposizioni da Enti concedenti, non rientrano nel Computo Metrico di Allegato 5 e nel relativo Totale contrattuale calcolato.

Gli importi corrispettivi saranno riconosciuti a fronte di specifici nuovi specifici Ordini per Fornitura e Posa in Opera delle nuove installazioni ai prezzi definiti in Allegato 5, esplicitamente fin da ora riconosciuti dalle Parti.

- 5.8 A fronte delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e di fornitura e posa di nuove installazioni pianificate e descritte ai commi precedenti, AMR riconoscerà all'Affidatario gli importi previsti dall'Elenco prezzi e Computo metrico di cui all'Allegato 5.

Le quantità per gli interventi di rimodernamento, rimozione, fornitura e posa per nuova installazione sono presunte; gli importi saranno riconosciuti secondo le quantità effettivamente consumate.

Il Totale delle partite economiche per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e per la fornitura e posa in opera delle nuove installazioni, come Totale del Computo metrico di Allegato 5, pari a € 84.000 rappresenta l'importo di capienza complessiva contrattuale nel periodo di vigenza del presente contratto.

- 5.9 L'Affidatario emetterà fatture semestrali, prevedendo il pagamento a 30 giorni data

fattura fine mese, nelle quantità consuntivate e coerenti ai rapporti periodici prodotti per documentare le attività svolte nel periodo.

ART. 6 - PENALI

6.1 AMR applicherà, in caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 3.3 del presente contratto, le penali e i provvedimenti di seguito indicati:

- ✓ € 25,00 per ogni giorno di ritardo nell'intervento di messa in sicurezza rispetto alle 48 ore previste;
- ✓ € 25,00 per ogni settimana intera di ritardo nella conclusione dei lavori di manutenzione ordinaria rispetto ai 60 giorni previsti.

6.2 Ogni inadempienza dovrà essere formalmente contestata all'Affidatario il quale, entro 10 (dieci) gg dal ricevimento, dovrà fornire eventuali giustificazioni che verranno vagliate da AMR.

6.3 Qualora l'Affidatario non fornisca le giustificazioni di cui al comma 6.2, o le stesse risultino insufficienti a insindacabile giudizio di AMR, AMR procederà all'applicazione delle penali fino a un ammontare massimo pari a € 15.000,00, superato il quale insorgerà in capo ad AMR il diritto di recedere dal contratto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuale danno.

ART. 7 - DANNI

7.1 L'Affidatario assume la responsabilità per qualsivoglia danno che a chicchessia possa derivare dalla installazione dei manufatti in parola, indipendentemente dalla buona e/o regolare manutenzione degli impianti.

ART. 8 - IMPOSTE E TASSE

8.1 L'Affidatario è tenuto a provvedere a propria cura e spese al pagamento di imposte, tasse e diritti di qualunque natura inerenti e conseguenti alla gestione della pubblicità sugli impianti, oltre che al pagamento di imposte e canoni fissati dai competenti uffici comunali.

ART. 9 - PROPRIETA' DEGLI IMPIANTI

9.1 Tutti gli impianti pensiline (comprese panchine) oggetto del presente contratto sono di proprietà di Ravenna Holding, AMR e degli Enti Locali.

9.2 Qualsiasi nuovo manufatto di tipologia diversa rispetto a quella attualmente installata

dovrà essere comunque previamente autorizzato da AMR e dal Comune interessato.

ART. 10 - DURATA

10.1 Il contratto avrà durata dall'01/01/2025 fino al 31/12/2026.

10.2 La durata contrattuale potrà essere prorogata, su richiesta di AMR, per un massimo di mesi 12 (dodici).

ART. 11 - POLIZZA FIDEJUSSORIA

11.1 A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e per tutta la durata degli stessi l'Affidatario ha fornito garanzia fidejussoria per euro (.....) con primaria compagnia di assicurazione o istituto bancario.

ART. 12 - ASSICURAZIONI

12.1 L'Affidatario terrà sollevato ed indenne AMR (ed il gestore del servizio di TPL) da qualunque pretesa o azione che per qualsiasi causa, inerente l'oggetto del presente contratto, venisse promossa da clienti dell'Affidatario o da terzi in genere, relativamente all'utilizzo degli spazi pubblicitari ed alla gestione generale degli impianti.

12.2 L'Affidatario dichiara di avere stipulato una polizza assicurativa per un valore di € 3.000.000 (tremilioni/00) relativamente alla responsabilità civile degli impianti installati.

ART. 13 - MODIFICA E REVOCA

13.1 Il presente contratto è rivedibile da parte di AMR in qualsiasi momento per documentate ragioni di pubblico interesse, ferme restando l'impegno di prendere accordi con l'Affidatario, accordando un periodo sufficiente, prima di procedere ad eventuali revisioni, affinché vengano salvaguardati gli impegni assunti dall'Affidatario verso i suoi clienti.

ART. 14 - RESPONSABILITA'

14.1 AMR non assume alcuna responsabilità per l'effettivo esercizio della pubblicità nei confronti dei terzi, per conto dei quali l'affidatario eserciterà l'attività pubblicitaria né alcuna responsabilità è espressamente assunta da AMR per i contratti in corso tra l'Affidatario ed i terzi all'atto della scadenza del presente contratto o dell'eventuale revoca della medesima.

Art. 15 - RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS 231/01

- 15.1 L'affidatario è a conoscenza che AMR ha adottato e attua un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 e relativo Codice Etico e di comportamento, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso.
- 15.2 L'affidatario aderisce ai principi del suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs 231/01.
- 15.3 Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare a eventuali suoi dipendenti e collaboratori, tutti i contenuti della suddetta documentazione, le procedure e i protocolli comportamentali adottati da AMR anche ai sensi del D.Lgs 231/01. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenta grave inadempimento contrattuale e legittimerà AMR a risolvere il rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c.
- 15.4 L'affidatario manleva fin d'ora AMR per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte della stessa e di suoi eventuali collaboratori."

Art. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI

- 16.1 AMR comunica che ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 il trattamento dei dati richiesti avverrà presso AMR - Società consortile a responsabilità limitata, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di controlli.
- 16.2 Titolare del trattamento è il soggetto nei cui confronti l'interessato può esercitare i suoi diritti e cui sono imputabili le scelte di fondo sulle finalità e modalità del trattamento. Titolare del trattamento è Agenzia Mobilità Romagnola-AMR s.r.l. Consortile, con sede legale corrente in Cesena Piazza L. Sciascia n. 111.
- 16.3 I dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD/DPO) sono i seguenti: dpo@amr-romagna.it.

ART. 17 IMPOSTA DI BOLLO

17.1 L'affidatario è tenuto, al momento della stipula del contratto, al versamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18, comma 10 del D.Lgs 36/2023. A tal fine dovrà produrre ad AMR copia della ricevuta di versamento.

ART. 18 FORO COMPETENTE

18.1 Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto sarà competente il Foro di Forlì.

Art. 19 - RINVIO

19.1 Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del D.Lgs. 36/2023 nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

Letto, approvato e sottoscritto nella data della sottoscrizione digitale

Per Agenzia Mobilità Romagnola
AMR Srl Consortile

Per

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 la Parte espressamente approva le clausole di cui agli artt. 6, 7, 8, 11, 12 e 18.

Per

Allegati

- 1-A ELENCO IMPIANTI pensiline "MODELLO 1" e pannelli "TRIADI"
- 1-B ELENCO IMPIANTI pensiline "MODELLO 2"
- 1-C ELENCO IMPIANTI paline a bandiera
- 2 MANUTENZIONE ORDINARIA - Piano di manutenzione ordinaria programmata
- 3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Programma delle attività
- 4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Specifica interventi di rimodernamento
- 5 ELENCO PREZZI e Computo metrico contrattuale
- 6 SCHEDA TECNICA IMPIANTI